

INFORMAZIONI SOCIETARIE

ANTONIO ROMEO & FIGLI SRL



MSSZJH

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	POLISTENA (RC) VIA FAUSTO GULLO II TRAVERSA 1 CAP 89024
Domicilio digitale/PEC	antonioromeoefiglisrl@pec.it
Numero REA	RC - 178810
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02625580804
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

Indice

1	Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2	Capitale e strumenti finanziari	5
3	Soci e titolari di diritti su azioni e quote	5
4	Amministratori	6
5	Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	7
6	Attività, albi ruoli e licenze	7
7	Sede ed unita' locali	9
8	Allegati	10

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 02625580804 Data di iscrizione: 10/05/2010 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 01/04/2010
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica) piu' amministratori (in carica) consiglio di amministrazione
Oggetto sociale	LA SOCIETA', IN CONFORMITA' ALLE LEGGI VIGENTI, HA PER OGGETTO: - L'ESECUZIONE DI OPERE EDILIZIE DI QUALSIASI NATURA ED ENTITA', PER CONTO PROPRIO O PER CONTO DI TERZI ED IN PARTICOLARE DI EDIFICI CIVILI, INDUSTRIALI, MONUMENTALI, ...
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02625580804
del Registro delle Imprese di REGGIO DI CALABRIA
Data iscrizione: 10/05/2010

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 10/05/2010

informazioni costitutive

Denominazione: ANTONIO ROMEO & FIGLI SRL
Data atto di costituzione: 01/04/2010

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2010
Scadenza esercizi successivi: 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico

organi amministrativi

amministratore unico (in carica)

piu' amministratori (in carica)

Numero minimo amministratori: 2

consiglio di amministrazione

Numero minimo amministratori: 3

Numero massimo amministratori: 5

Oggetto sociale

LA SOCIETA', IN CONFORMITA' ALLE LEGGI VIGENTI, HA PER OGGETTO: - L'ESECUZIONE DI OPERE EDILIZIE DI QUALSIASI NATURA ED ENTITA', PER CONTO PROPRIO O PER CONTO DI TERZI ED IN PARTICOLARE DI EDIFICI CIVILI, INDUSTRIALI, MONUMENTALI, COMPLETI DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE CONNESSE ED ACCESSORIE; - LA REALIZZAZIONE DI OPERE SPECIALI IN CEMENTO ARMATO E PREFABBRICATO; - LA COSTRUZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI; - LA PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRI E FLUVIALI; - L'ASSUNZIONE IN APPALTO DI LAVORI IDRAULICI, TERMOIDRAULICI ED ELETTRICI; - LA FORNITURA, IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI IDRICO-SANITARI, CUCINE E LAVANDERIE, DI IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI, DI IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE; - LA REALIZZAZIONE DI ACQUEDOTTI, OLEODOTTI, GASDOTTI, DIGHE, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE, FOGNATURE E RELATIVI IMPIANTI CENTRALI; - L'ESECUZIONE DI RILEVAMENTI TOPOGRAFICI; - LA COSTRUZIONE E LA PAVIMENTAZIONE DI STRADE E DI SOVRASTRUTTURE SPECIALI, L'ESECUZIONE DI OPERE DI SEGNALETICA LUMINOSA E DI SICUREZZA STRADALE NON LUMINOSA, DI APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI, DI BARRIERE E PROTEZIONI STRADALI; - LA COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DI OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRENAGGIO; - LA REALIZZAZIONE DI OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA, DI IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONI DATI, DI IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIO TELEFONICI E TELEVISIVI; - L'ATTIVITA' DI RESTAURO CONSERVATIVO SU FABBRICATI CIVILI, COMMERCIALI E INDUSTRIALI; - IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI; - L'ESECUZIONE DEL RESTAURO, DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SUPERFICI DECORATE E BENI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO; - LA COSTRUZIONE DI OPERE STRUTTURALI SPECIALI; - LA REALIZZAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE; - LE ESECUZIONI DI OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE; - LA REALIZZAZIONE, LA POSA IN OPERA, LA MANUTENZIONE E LA VERIFICA ACUSTICA DI SISTEMI ANTI RUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA'; - LA PITTURAZIONE DI EDIFICI; - LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI INFRASTRUTTURE ATTINENTI A ZONE DESTINATE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO; - LA DEMOLIZIONE DI EDIFICI E DI OPERE MURARIE IN GENERE; - LA TRIVELLAZIONE E LA PERFORAZIONE DEL TERRENO; - LA POSA IN OPERA DI COPERTURE SPECIALI E COSTRUZIONE DI OSSATURE DI TETTI E DI EDIFICI; - LA COSTRUZIONE, LA MANUTENZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DI AUTOSTRADE, STRADE, CAMPI DI AVIAZIONE ED IMPIANTI SPORTIVI, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE E LINEE TRANVIARIE; - LA FORNITURA, LA POSA IN OPERA, LA MANUTENZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO; - LA COSTRUZIONE, LA MANUTENZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DI OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO; - IL NOLEGGIO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE PER LA COSTRUZIONE O LA DEMOLIZIONE, CON MANOVRATORE; - L'ESECUZIONE DI SCAVI E MOVIMENTO TERRA; - IL TRASPORTO PER CONTO PROPRIO E PER CONTO DI TERZI ANCHE STRUMENTALI, RELATIVI ALL'ATTIVITA' PROPRIA E DI TERZI; - L'EFFETTUAZIONE PER CONTO PROPRIO E DI TERZI, DI AUTOTRASPORTO DI MERCI; - LA PRODUZIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO PRECOMPRESSO, ASFALTI E CALCESTRUZZI, NONCHE' DI MATERIALI INERTI; - LA LAVORAZIONE DEL FERRO PER CONTO PROPRIO E PER CONTO DI TERZI; - LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA, LA MANUTENZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DI FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI; - LA PRODUZIONE DI STRUTTURE IN LEGNO; - L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALCOLICHE E NON ALCOLICHE ED IN PARTICOLARE LA GESTIONE DI RISTORANTI, SALE RICEVIMENTI, PIZZERIE, TRATTORIE, ROSTICCERIE, PASTICCERIE, GELATERIE, CAFFETTERIE, BAR, TAVOLA CALDA, PUB, MENSE, SELF-SERVICE, PANINOTECHE, FRIGGITORIE, SPAGHETTERIE, CREPERIE, BISCOTTIFICI, ENOTECHE, ATTIVITA' DI CATERING; - LA GESTIONE DI VILLAGGI TURISTICI, CAMPEGGI ED AREE ATTREZZATE, COMPLESSI TURISTICO-ALBERGHIERI, EXTRA-ALBERGHIERI, AGRITURISMO, STABILIMENTI

BALNEARI, LOCALI RICETTIVI IN GENERE; - B&B E AFFITTACAMERE, DISCOTECHE, NIGHT CLUB E APPARTAMENTI PER CASE VACANZE; - ALTRI LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE; - INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ASCENSORI, MONTACARICHI E SCALE MOBILI; - LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO, ACUSTICO O ANTIVIBRAZIONI; - ATTIVITA' DELLE CONCESSIONARIE E DEGLI ALTRI INTERMEDIARI DI SERVIZI PUBBLICITARI; - ATTIVITA' DI AGENZIA D AFFARI E PUBBLICITARIA; - ATTIVITA' DI GRAFICA PUBBLICITARIA E CONSULENZA DI MERCATO; - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI, DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DELL ARIA, AZIONATI DA FLUIDO LIQUIDO, AERIFORME, GASSOSO E DI QUALSIASI ALTRA NATURA O SPECIE; - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI TERMICI; - RECUPERO, CERNITA E STOCCAGGIO PROVVISORIO DI MATERIALI DI QUALSIASI GENERE; - FABBRICAZIONE, ASSEMBLAGGIO E INSTALLAZIONE DI PORTE E FINESTRE IN METALLO ED IN QUALSIASI MATERIALE; - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ANTENNISTICI E RADIOTELEVISIVI; - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI ALLARME; - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI IN QUALSIASI MATERIALE; - IMPIANTI PER IL TRASPORTO ED UTILIZZAZIONE DEL GAS ALLO STATO LIQUIDO O AERIFORME ALL'INTERNO DI EDIFICI; - INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ANTINCENDIO; - INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA; - ATTIVITA' DI GENERAL CONTRACTOR RELATIVAMENTE ALLE PRESTAZIONI COSTITUENTI L'OGGETTO SOCIALE. IN VIA DEL TUTTO STRUMENTALE RISPETTO ALL'OGGETTO SOCIALE E PER UNA MIGLIORE REALIZZAZIONE DEL MEDESIMO, NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE INDUSTRIALE, COMMERCIALE, IMMOBILIARE, FINANZIARIA E MOBILIARE NON A TITOLO PREVALENTE E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO; POTRA' CONTRARRE MUTUI ANCHE AGEVOLATI CON O SENZA GARANZIA IPOTECARIA; RILASCIARE AVALLI, FIDEJUSSIONI E GARANZIE REALI ANCHE A FAVORE DI TERZI PURCHE' STRETTAMENTE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DI SINGOLE OPERAZIONI EFFETTUATE NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA'; ASSUMERE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRECTAMENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', IMPRESE OD ENTI AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 2361 C.C.; PARTECIPARE AD ASSOCIAZIONI, ASSOCIAZIONI DI IMPRESE, CONSORZI, FONDAZIONI E QUALSIASI ENTE, STIPULARE CONTRATTI DI RETE. LA SOCIETA' POTRA', INOLTRE, CHIEDERE ED OTTENERE FINANZIAMENTI ANCHE AGEVOLATI E SOVVENZIONI DI QUALUNQUE TIPO, DA ORGANI COMUNITARI, STATALI, REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI. SONO ESCLUSE TASSATIVAMENTE LE ATTIVITA' NON CONSENTITE DALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E, COMUNQUE, TUTTE LE ATTIVITA' CHE, PER LEGGE, SONO RISERVATE A SOGGETTI MUNITI DI PARTICOLARI REQUISITI NON POSSEDUTI DALLA SOCIETA'.

Poteri

poteri associati alla carica di Amministratore Unico

L'AMMINISTRATORE UNICO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA'. ALL'AMMINISTRATORE E' DEMANDATA LA GESTIONE DELL'IMPRESA E IL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNO PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE SENZA ECCEZIONE DI SORTA, COMPRENSIVI DEI RAPPORTI CON ISTITUTI DI CREDITO, AVENDO LA FACOLTA' DI APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI DEFINENDONE LE CONDIZIONI, RICHIEDERE FIDI, NEGOZIARE FIDEJUSSIONI. ALL'AMMINISTRATORE SONO CONFERITE TUTTE LE FACOLTA' PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI CHE NON SIANO PER LEGGE O PER ATTO COSTITUTIVO IN MODO TASSATIVO RISERVATI ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

Altri riferimenti statuari

deposito statuto aggiornato

E' STATO DELIBERATO DI INTRODURRE NELLO STATUTO SOCIALE LE FACOLTA' DI:
- CONFERIRE IN SOCIETA' TUTTI GLI ELEMENTI DELL'ATTIVO SUSCETTIBILI DI VALUTAZIONE ECONOMICA E PERTANTO LA POSSIBILITA' DI AUMENTARE IL CAPITALE SIA MEDIANTE NUOVI CONFERIMENTI - IN DENARO, IN NATURA, DI CREDITI - SIA MEDIANTE PASSAGGIO DI RISERVE A CAPITALE;
- EFFETTUARE IL CONFERIMENTO ANCHE MEDIANTE LA PRESTAZIONE DI UNA POLIZZA DI ASSICURAZIONE, O DI UNA FIDEIUSSIONE BANCARIA, CON CUI VENGA GARANTITO, PER L'INTERO VALORE AD ESSI ASSEGNATO, GLI OBBLIGHI ASSUNTI DAL SOCIO AVENTI PER OGGETTO LA PRESTAZIONE D'OPERA O DI SERVIZI A FAVORE DELLA SOCIETA'.

2 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 20.000,00

Sottoscritto: 20.000,00

Versato: 20.000,00


Conferimenti in denaro

Conferimenti e benefici

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 30/12/2021



Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
ROMEO ANTONIO RMONTN60E07G791O	12.500,00	62,5 %	proprietà'
ROMEO FRANCESCO RMOFNC86R27G791M	2.500,00	12,5 %	proprietà'
ROMEO MARCO RMOMRC89C02G791T	2.500,00	12,5 %	proprietà'
ROMEO ANTONELLO RMONNL89C02G791P	2.500,00	12,5 %	proprietà'

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 30/12/2021 pratica con atto del 29/12/2021

capitale sociale

Data deposito: 30/12/2021

Data protocollo: 30/12/2021

Numero protocollo: RC-2021-32456

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
20.000,00 Euro

Proprieta'

ROMEO ANTONIO

Quota di nominali: 12.500,00 Euro
Di cui versati: 12.500,00
Codice fiscale: RMONTN60E07G791O
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
POLISTENA (RC) VIA F. GULLO 1 CAP 89024

Proprieta'

ROMEO FRANCESCO

Quota di nominali: 2.500,00 Euro
Di cui versati: 2.500,00
Codice fiscale: RMOFNC86R27G791M
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
POLISTENA (RC) VIA FAUSTO GULLO II TRAVERSA 1 CAP 89024

Proprieta'

ROMEO ANTONELLO

Quota di nominali: 2.500,00 Euro
Di cui versati: 2.500,00
Codice fiscale: RMONNL89C02G791P
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
POLISTENA (RC) VIA FAUSTO GULLO II TRAV. SNC CAP 89024

Proprieta'

ROMEO MARCO

Quota di nominali: 2.500,00 Euro
Di cui versati: 2.500,00
Codice fiscale: RMOMRC89C02G791T
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
POLISTENA (RC) VIA FAUSTO GULLO II TRAV. SNC CAP 89024

4 Amministratori

Amministratore Unico

ROMEO FRANCESCO

Rappresentante dell'impresa

Organi amministrativi in carica

amministratore unico

Numero componenti: 1
Durata in carica: 3 esercizi

piu' amministratori

Numero componenti: 3

Elenco amministratori

Amministratore Unico

ROMEO FRANCESCO

Rappresentante dell'impresa
Nato a POLISTENA (RC) il 27/10/1986
Codice fiscale: RMOFNC86R27G791M
POLISTENA (RC)
MAHATMA GANDHI 1 A CAP 89024

domicilio

carica

amministratore unico
Data atto di nomina 16/09/2021
Data di prima iscrizione 07/11/2018
Durata in carica: 3 esercizi
Data presentazione carica: 21/09/2021

5 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Trasferimenti d'azienda e compravendite

Tipo di atto	Data atto	Nr protocollo	Cedente	Cessionario
conferimento	29/12/2021	RC-2021-32459	ROMEO ANTONIO C.F. RMONTN60E07G791O	ANTONIO ROMEO & [...] C.F. 02625580804

Trasferimenti di proprietà o godimento d'azienda

conferimento

*estremi della pratica
estremi ed oggetto dell'atto*

Data atto: 29/12/2021 Data deposito: 30/12/2021
Data protocollo: 30/12/2021 Numero protocollo: RC-2021-32459
Notaio: BARBARO SONIA TULLIA
Numero repertorio: 1525
Cedente: **ROMEO ANTONIO**
Codice fiscale: RMONTN60E07G791O
Cessionario: **ANTONIO ROMEO & FIGLI SRL**
Codice fiscale: 02625580804

6 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	7
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	20/05/2010
Attività esercitata	COSTRUZIONE DI EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI, MONUMENTALI. COSTRUZIONE DI STRADE, AUTOSTRADE, CAMPI DI AVIAZIONE ED IMPIANTI SPORTIVI, PONTI ,VIADOTTI, FERROVIE E LINEE TRANVIARIE. COSTRUZIONE DI FABBRICATI SU TERRENI DI ...

Attività

inizio attività

(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 20/05/2010

attività' esercitata nella sede legale

COSTRUZIONE DI EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI, MONUMENTALI. COSTRUZIONE DI STRADE, AUTOSTRADE, CAMPI DI AVIAZIONE ED IMPIANTI SPORTIVI, PONTI ,VIADOTTI, FERROVIE E LINEE TRANVIARIE. COSTRUZIONE DI FABBRICATI SU TERRENI DI PROPRIETA', REALIZZAZIONE DI ACQUEDOTTI, OLEODOTTI, GASDOTTI, DIGHE, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE,FOGNATURE; POSA IN OPERA DI COPERTURE SPECIALI E COSTRUZIONI DI OSSATURE DI TETTI E DI EDIFICI; OPERE SPECIALI DI CEMENTO ARMATO E PREFABBRICATO.

attività' secondaria esercitata nella sede legale

RESTAURO E MANUTENZIONE CONSERVATIVA SU FABBRICATICIVILI,COMMERCIALI E INDUSTRIALI.

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività *(codici di fonte Agenzia delle Entrate)*

Codice: 41.2 - costruzione di edifici residenziali e non residenziali
Importanza: primaria Registro Imprese

Codice: 42.11 - costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 42.13 - costruzione di ponti e gallerie
Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 42.21 - costruzione di opere di pubblica utilita' per il trasporto di fluidi
Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 42.91 - costruzione di opere idrauliche
 Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 42.99.09 - costruzione di impianti sportivi, strutture di impianti industriali e di altre opere di ingegneria civile nca
 Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 43.91 - realizzazione di coperture
 Importanza: secondaria Registro Imprese

Addetti

(elaborazione da fonte INPS)


Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2022
 (Dati rilevati al 30/06/2022)

	I trimestre	II trimestre			Valore medio
Dipendenti	6	7			7
Indipendenti	0	0			0
Totale	6	7			7

Distribuzione dipendenti


Distribuzione per Contratto

(Dati in percentuale rilevati al 30/06/2022)



Distribuzione per Orario di lavoro

(Dati in percentuale rilevati al 30/06/2022)



Distribuzione per Qualifica

(Dati in percentuale rilevati al 30/06/2022)



Addetti nel comune di POLISTENA (RC)
Sede e Unità locali: 1

	I trimestre	II trimestre		Valore medio
Dipendenti	6	7		7
Indipendenti	0	0		0
Totale	6	7		7

7 Sede ed unità locali

Indirizzo Sede legale	POLISTENA (RC) VIA FAUSTO GULLO II TRAVERSA 1 CAP 89024
Domicilio digitale/PEC	antonioromeoefiglisrl@pec.it
Partita IVA	02625580804
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	RC - 178810

Unità Locale n. RC/1	VIA PIRAINO 5 POLISTENA (RC) CAP 89024
-----------------------------	--

Sedi secondarie ed unità locali

Unità Locale n. RC/1

Indirizzo

Affittacamere
Data apertura: 11/10/2018
POLISTENA (RC)
VIA PIRAINO 5 CAP 89024

Attività esercitata

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività

BED AND BREAKFAST
Codice: 55.20.51 - affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
Importanza: primaria Registro Imprese
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

denuncia attività

Segnalazione certificata di inizio attività' in data 11/10/2018
Presentata presso COMUNE

licenze/autorizzazioni

Licenza/autorizzazione: COMUNE
Tipo: bed & breakfast

8 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2021 - Statuto completo

Allegato "B" alla Raccolta n.858

STATUTO della società
"ANTONIO ROMEO & FIGLI SRL"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1.1 - E' costituita la società a responsabilità limitata denominata:

"ANTONIO ROMEO & FIGLI SRL"

ARTICOLO 2) SEDE

2.1 - La società ha sede nel Comune di Polistena.

2.2 - L'organo amministrativo potrà costituire, modificare o sopprimere, ai sensi di legge, unità locali, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.

ARTICOLO 3) DURATA

3.1 - La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento.

ARTICOLO 4) OGGETTO SOCIALE

La società, in conformità alle leggi vigenti, ha per oggetto:

- l'esecuzione di opere edilizie di qualsiasi natura ed entità, per conto proprio o per conto di terzi ed in particolare di edifici civili, industriali, monumentali, completi di impianti ed attrezzature connesse ed accessorie;
- la realizzazione di opere speciali in cemento armato e prefabbricato;
- la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la pulizia di acque marine, lacustri e fluviali;
- l'assunzione in appalto di lavori idraulici, termoidraulici ed elettrici;
- la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrico-sanitari, cucine e lavanderie, di impianti elettromeccanici trasportatori, di impianti pneumatici e antintrusione;
- la realizzazione di acquedotti, oleodotti, gasdotti, dighe, opere di irrigazione e di evacuazione, fognature e relativi impianti centrali;
- l'esecuzione di rilevamenti topografici;
- la costruzione e la pavimentazione di strade e di sovrastrutture speciali, l'esecuzione di opere di segnaletica luminosa e di sicurezza stradale non luminosa, di apparecchiature strutturali speciali, di barriere e protezioni stradali;
- la costruzione, manutenzione e la ristrutturazione di opere marittime e lavori di drenaggio;

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 30-12-2021

ANTONIO ROMEO & FIGLI SRL
Codice fiscale: 02625580804

- la realizzazione di opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, di impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni dati, di impianti interni elettrici, telefonici, radio telefonici e televisivi;
- l'attività di restauro conservativo su fabbricati civili, commerciali e industriali;
- il restauro e la manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali;
- l'esecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate e beni immobili di interesse storico, artistico ed archeologico;
- la costruzione di opere strutturali speciali;
- la realizzazione, la manutenzione e la ristrutturazione di impianti di potabilizzazione e depurazione;
- le esecuzioni di opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
- la realizzazione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica di sistemi anti rumore per infrastrutture di mobilità;
- la pitturazione di edifici;
- la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture attinenti a zone destinate a verde pubblico attrezzato;
- la demolizione di edifici e di opere murarie in genere;
- la trivellazione e la perforazione del terreno;
- la posa in opera di coperture speciali e costruzione di ossature di tetti e di edifici;
- la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione di autostrade, strade, campi di aviazione ed impianti sportivi, ponti, viadotti, ferrovie e linee tranviarie;
- la fornitura, la posa in opera, la manutenzione e la ristrutturazione di impianti termici e di condizionamento;
- la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione di opere d'arte nel sottosuolo;
- il noleggio di macchine ed attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore;
- l'esecuzione di scavi e movimento terra;
- il trasporto per conto proprio e per conto di terzi anche strumentali, relativi all'attività propria e di terzi;
- l'effettuazione per conto proprio e di terzi, di autotrasporto di merci;
- la produzione di manufatti in cemento precompres-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 30-12-2021

ANTONIO ROMEO & FIGLI SRL
Codice fiscale: 02625580804

so, asfalti e calcestruzzi, nonché di materiali inerti;

- la lavorazione del ferro per conto proprio e per conto di terzi;
- la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e la ristrutturazione di finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;
- la produzione di strutture in legno;
- l'attività di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche e non alcoliche ed in particolare la gestione di ristoranti, sale ricevimenti, pizzerie, trattorie, rosticcerie, pasticcerie, gelaterie, caffetterie, bar, tavola calda, pub, mense, self-service, paninoteche, friggitorie, spaghetterie, creperie, biscottifici, enoteche, attività di catering;
- la gestione di villaggi turistici, campeggi ed aree attrezzate, complessi turistico-alberghieri, extra-alberghieri, agriturismo, stabilimenti balneari, locali ricettivi in genere;
- b&b e affittacamere, discoteche, night club e appartamenti per case vacanze;
- altri lavori generali di costruzione e di installazione;
- installazione, riparazione e manutenzione di ascensori, montacarichi e scale mobili;
- lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;
- attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari;
- attività di agenzia d'affari e pubblicitaria;
- attività di grafica pubblicitaria e consulenza di mercato;
- installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria, azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi altra natura o specie;
- installazione di impianti elettrici, di impianti fotovoltaici e solari termici;
- recupero, cernita e stoccaggio provvisorio di materiali di qualsiasi genere;
- fabbricazione, assemblaggio e installazione di porte e finestre in metallo ed in qualsiasi materiale;
- installazione di impianti antennistici e radiotelevisivi;
- installazione di impianti di allarme;
- montaggio e smontaggio di infissi interni ed esterni in qualsiasi materiale;

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 30-12-2021

ANTONIO ROMEO & FIGLI SRL
Codice fiscale: 02625580804

- impianti per il trasporto ed utilizzazione del gas allo stato liquido o aeriforme all'interno di edifici;
- installazione e manutenzione di impianti antincendio;
- installazione e manutenzione di impianti di videosorveglianza.

- attività di General Contractor relativamente alle prestazioni costituenti l'oggetto sociale.

In via del tutto strumentale rispetto all'oggetto sociale e per una migliore realizzazione del medesimo, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la società potrà compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, immobiliare, finanziaria e mobiliare non a titolo prevalente e non nei confronti del pubblico; potrà contrarre mutui anche agevolati con o senza garanzia ipotecaria; rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie reali anche a favore di terzi purchè strettamente necessarie per la realizzazione di singole operazioni effettuate nell'interesse della società; assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, imprese od enti aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 c.c.; partecipare ad associazioni, associazioni di imprese, consorzi, fondazioni e qualsiasi ente, stipulare contratti di rete.

La società potrà, inoltre, chiedere ed ottenere finanziamenti anche agevolati e sovvenzioni di qualunque tipo, da organi comunitari, statali, regionali, provinciali, comunali.

Sono escluse tassativamente le attività non consentite dalle vigenti norme di legge e, comunque, tutte le attività che, per legge, sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

TITOLO II

CAPITALE, STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE

5.1 - Il capitale sociale è di euro 20.000,00 (ventimila).

5.2 - Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

5.3 - Qualora risulti che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo, in previsione dell'assemblea ex art. 2482 bis, comma 2, c.c. può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione indicata, salva la sua presentazione

in assemblea.

5.4 - Salvi i limiti previsti dalla legge, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica di cui al successivo articolo 6.

ARTICOLO 6) AUMENTO DI CAPITALE

6.1 - La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti - in denaro, in natura, di crediti - sia mediante passaggio di riserve a capitale.

6.2 - Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione, o di una fideiussione bancaria, con cui vengano garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

6.3 Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro, i soci avranno un diritto di sottoscrizione in proporzione alle loro quote di partecipazione, da esercitare entro il termine fissato dall'assemblea.

Nel caso di rinuncia del diritto di sottoscrizione, lo stesso si consolida nei soci che intendono esercitare tale diritto in proporzione delle loro quote di partecipazione.

L'esclusione del diritto di sottoscrizione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

ARTICOLO 7) FINANZIAMENTI DEI SOCI

7.1 - Qualora si ravvisi la necessità di ricorrere a finanziamenti, non obbligatori, da parte dei soci, questi dovranno considerarsi improduttivi di interessi, salvo patto contrario.

7.2 - I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente seguendo le indicazioni delle leggi e dei regolamenti in materia che i soci si obbligano ad osservare.

ARTICOLO 8) EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO

8.1 - La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle norme di legge in materia.

8.2 - La decisione relativa all'emissione di titoli di debito è riservata alla competenza esclusiva dell'Assemblea che delibera con il consenso di tanti soci che rappresentano il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

ARTICOLO 9) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SO-

CIALE PER ATTO TRA VIVI

9.1 - Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore:

- del coniuge del socio;
- dei figli del socio;
- dei germani del socio.

9.2 - In ogni altro caso i trasferimenti delle partecipazioni sociali sono soggetti alla seguente disciplina: in caso di trasferimento per atto tra vivi delle quote o di costituzione sulle stesse di diritti reali, ad eccezione di diritti reali di garanzia o di diritti di prelazione di partecipazioni inopstate, spetta ai soci il diritto di prelazione, che deve essere esercitato per l'intera quota oggetto di trasferimento.

Il socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima comunicare, mediante lettera raccomandata A/R, l'offerta all'organo amministrativo, indicando l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, il termine e le condizioni di pagamento e le generalità del terzo acquirente.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia, mediante lettera raccomandata A/R, della proposta di trasferimento a tutti i soci iscritti nel libro soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro quest'ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono inviare comunicazione, mediante lettera raccomandata A/R, all'organo di amministrazione della propria volontà di esercitare la prelazione. In caso di concorso di più richiedenti, ciascuno di essi esercita la prelazione per un valore proporzionale alla propria quota di capitale ed acquisisce il diritto di prelazione che altri soci non esercitano.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma de-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 30-12-2021

ANTONIO ROMEO & FIGLI SRL
Codice fiscale: 02625580804

terminata di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un arbitratore da loro nominato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, su richiesta della parte più diligente. Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c.

Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio nelle forme previste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella comunicazione.

Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intenda procedere al trasferimento può, salvo il gradimento di cui appresso, stipulare l'atto con la persona e alle condizioni di cui al precedente comma, entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine come sopra concesso agli altri soci per l'esercizio della prelazione; se il trasferimento non si compie in detto termine, riprendono piena validità i diritti di prelazione degli altri soci, secondo le regole summenzionate.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

9.3 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, il trasferimento per atto tra vivi di

quote o la costituzione sulle stesse di diritti reali, ad eccezione dei diritti reali di garanzia, o di diritti di prelazione di partecipazioni inopertate è comunque subordinato al gradimento degli altri soci non alienanti.

Entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del socio che intende trasferire la partecipazione sociale, gli altri soci non alienanti decideranno sul gradimento in assemblea con i quorum appresso specificati.

In caso contrario il socio che intende alienare ha diritto di recesso con le modalità di cui all'art. 2473 c.c.

ARTICOLO 10) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER CAUSA DI MORTE

10.1 - Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

10.2 - In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste negli artt. 1105 e 1106 c.c.

ARTICOLO 11) RECESSO DEL SOCIO

11.1 - Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società in tutti i casi previsti dalla legge.

11.2 - Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare all'Organo Amministrativo, presso la sede sociale, a mezzo lettera raccomandata A.R., una dichiarazione entro quindici giorni dalla data della decisione dei soci che legittima il recesso o dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione.

11.3 - Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra, salvo quanto disposto dall'art. 2473 c.c.

11.4 - Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

11.5 - Ricevuta la dichiarazione di recesso, l'Organo Amministrativo deve darne notizia senza indugio agli altri soci, fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita alla società ed al socio receduto, ad acquistare la relativa quota di partecipazione ex art. 2473 c.c. o, eventualmente, per individuare concor-

demente un terzo acquirente.

ARTICOLO 12) ESCLUSIONE DEL SOCIO

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 13) DECISIONI DEI SOCI

13.1 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

13.2 - In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la determinazione del loro compenso e dei criteri di rimborso spese;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore e dei relativi compensi;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) il gradimento sul trasferimento delle quote per atto tra vivi;
- h) la nomina, su proposta dell'Organo Amministrativo, dei Direttori e la determinazione dei loro poteri, compiti e retribuzioni;
- i) l'autorizzazione preventiva all'organo amministrativo per gli atti espressamente previsti dallo statuto ed in particolare dall'art. 20.

13.3 - Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

13.4 - Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi del successivo art. 14.

ARTICOLO 14) ASSEMBLEA DEI SOCI

14.1 - L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo di propria iniziativa, o su richiesta dei soggetti legittimati ai sensi di legge, anche fuori dalla sede della società - purchè in Italia -

mediante lettera raccomandata spedita ai soci al loro domicilio almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o con altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento.

14.2 - Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

14.3 - In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori ed i componenti dell'Organo di Controllo sono presenti o informati della riunione, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. In tale ultimo caso, gli amministratori e i componenti dell'Organo di Controllo che non partecipano all'assemblea devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi negli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

14.4 - Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta, da un socio o da un terzo. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore se nominati.

14.5 - L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

ARTICOLO 15) PRESIDENTE

15.1 - La Presidenza dell'assemblea, secondo i sistemi di amministrazione, spetta:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di assenza o impedimento, nell'ordine all'Amministratore Delegato, al Consigliere più anziano di età, o al solo Consigliere presente;
- all'Amministratore più anziano di età o a quello presente in caso di più amministratori.

15.2 - In caso di assenza o di impedimento dei soggetti sopra indicati, il Presidente sarà eletto dall'assemblea, che sceglierà tra gli intervenuti anche il segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da Notaio.

15.3 - Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assem-

blea; per constatare se questa sia regolarmente e validamente costituita ed in numero per deliberare; per valutare le dichiarazioni degli amministratori e/o dei componenti dell'Organo di Controllo non presenti; per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.

15.4 - Il verbale deve essere redatto senza ritardo a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dall'Organo Amministrativo, dal notaio.

15.5 - Nel caso in cui l'assemblea riunita non è stata ritualmente convocata e gli amministratori, i componenti dell'Organo di Controllo (o il revisore), se nominati, non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà constatare che gli stessi sono stati informati della riunione e non si sono opposti alla trattazione.

ARTICOLO 16) QUORUM

16.1 - L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, ai fini dei punti a), b), c), h), i) di cui all'art. 13, sono valide se prese con il consenso di tanti Soci che rappresentano il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, ai fini del punto g) di cui all'art. 13, sono valide se prese con il consenso di tanti Soci che rappresentano il settanta per cento (70%) delle partecipazioni sociali.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, ai fini dei punti d), e), f) di cui all'art. 13, sono valide se prese con il consenso di tanti Soci che rappresentano il novanta per cento (90%) delle partecipazioni sociali all'infuori di quelle per la definizione dell'importo massimo dei fidi e delle fidejussioni direttamente richiedibili dall'Organo Amministrativo, che sono valide se prese con il consenso di tanti Soci che rappresentano il cinquanta per cento (50%) del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso si applica l'art. 2368, comma 3, c.c.

ARTICOLO 17) CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

17.1- Le decisioni dei soci non possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI

ARTICOLO 18) AMMINISTRAZIONE

18.1 - La società è amministrata alternativamente da:

- un Amministratore Unico;
- più amministratori a firma congiunta o disgiunta;
- un Consiglio di Amministrazione, composto da due a nove membri;

a scelta dei soci al momento della nomina.

18.2 - Gli amministratori, anche non soci, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci, e durano in carica per il periodo di volta in volta stabilito, salvo revoca o dimissioni.

ARTICOLO 19 - NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1 - Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato:

A) Presidenza

19.2 - Il Consiglio elegge fra i suoi componenti il Presidente, se questi non è nominato dai soci.

B) Riunioni

19.3 - Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta da un Consigliere oppure da un componente dell'Organo di Controllo.

19.4 - Se il Presidente non è stato ancora nominato oppure non è più in carica, la riunione è indetta dal Consigliere più anziano di età.

19.5 - La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima della riunione, e, nei casi di urgenza, deve essere fatta con telegramma, con telefax o con posta elettronica certificata, inviati almeno tre giorni prima.

19.6 - Le adunanze del Consiglio sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i componenti dell'Organo di Controllo se nominato.

19.7 - Le riunioni sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza od impedimento, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

19.8 - L'intervento alle adunanze del Consiglio

può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti.

C) Deliberazioni

19.9 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, salvo quanto previsto al precedente articolo 19.6.

19.10 - Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

19.11 - Le decisioni degli Amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

19.12 - In particolare dette decisioni potranno essere assunte con le stesse modalità previste per le decisioni dei soci nel precedente art. 17.

D) Delega di poteri

19.13 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega:

- ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri;

- ad uno o più Amministratori Delegati.

19.14 - Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

19.15 - Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

E) Verbalizzazioni

19.16 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi della precedente lettera "D", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati da chi presiede e dal Segretario.

F) Cessazione dei Consiglieri

19.17 - Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare un Consigliere, il Consiglio dovrà rinnovarsi per intero intendendosi dimissionari anche gli altri Consiglieri e, quindi, l'intero Consiglio.

ARTICOLO 20) POTERI

20.1 - Gli amministratori sono investiti dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione della Società, essendo ad essi demandata la gestione del-

l'impresa ed il compimento di tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale senza eccezione di sorta, comprensivi dei rapporti con Istituti di Credito, avendo la facoltà di aprire e chiudere conti correnti definendone le condizioni, richiedere fidi per un importo massimo definito dall'Assemblea dei Soci, negoziare fideiussioni per importo massimo definito dall'Assemblea dei Soci.

All'organo amministrativo sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge o per Atto Costitutivo in modo tassativo riservati all'Assemblea dei Soci.

L'Organo Amministrativo avrà dunque tutti i poteri per l'amministrazione della società ad eccezione di quelli che dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Assemblea dei Soci e precisamente:

acquistare e vendere immobili, acquistare e vendere apparecchiature ed attrezzature di importo unitario superiore a Euro centomila (100.000,00), costituire controllate o acquisire partecipazioni, o acquistare, in tutto o in parte rilevante, i beni di un'altra società; cessare rami di attività; permutare, dare in prestito d'uso e in locazione, dare in pegno, ipotecare o vincolare in qualsiasi altro modo, in tutto o per una parte rilevante, i beni patrimoniali della società; approvare i piani strategici, industriali, finanziari, approvare in genere le politiche generali della società; concordare linee di credito globali superiori a Euro centomila (100.000,00) e stipulare prestiti, leasing e mutui a medio e/o lungo termine che eccedano l'importo complessivo di Euro cinquantamila (50.000,00); prestare alle società partecipate avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia anche reale, effettuare versamenti e finanziamenti alle stesse in qualsiasi forma; partecipare o conferire deleghe per partecipare alle assemblee delle società partecipate; decidere in ordine a fusioni e scissioni.

La nomina del Direttore Commerciale o del Direttore o Responsabile Tecnico/Amministrativo dell'Azienda, spetterà all'Assemblea dei soci che, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà sceglierli anche tra persone estranee alla società, determinandone i poteri anche di rappresentanza ed il compenso.

20.2 - Possono essere nominati institori o procuratori speciali per il compimento di determinati at-

ti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 21) RAPPRESENTANZA SOCIALE

21.1 - La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore unico, o agli amministratori a firma congiunta o disgiunta, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati e nei limiti della delega, agli Amministratori Delegati.

ARTICOLO 22) COMPENSO

22.1 - All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio.

22.2 - L'Assemblea può deliberare la corresponsione di un compenso all'Organo Amministrativo, anche sotto forma di partecipazione agli utili sociali.

22.3 - Per l'Organo Amministrativo potrà essere accantonata una indennità di cessazione del rapporto di collaborazione con la società, stipulando, se del caso, idonea polizza assicurativa a beneficio del suddetto organo per l'erogazione, a scadenza, delle somme a questo spettanti.

ARTICOLO 23) DIRETTORE GENERALE

23.1 - L'Assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo, può nominare un Direttore Generale, scegliendolo anche fra persone estranee alla società, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, ed il compenso.

ARTICOLO 24) SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

24.1 - La società, nei casi previsti dalla legge o qualora lo ritenga opportuno, provvede alla nomina di un organo di controllo o di un revisore.

24.2 - L'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo al quale spetta anche la revisione legale dei conti.

24.3 - In alternativa al sindaco unico o al revisore, i soci possono nominare un organo di controllo collegiale, costituito da un Collegio Sindacale composto da tre a cinque membri oltre i due supplenti.

24.4 - I requisiti per la nomina, le competenze ed i poteri sono quelli previsti dalla legge; all'organo di controllo si applicano le disposizioni previste dalla legge.

24.5 - Il compenso dell'organo di controllo o del revisore è determinato al momento della nomina secondo le norme di legge vigenti.

24.6 - L'organo di controllo o il revisore restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

TITOLO V
BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 25) ESERCIZI SOCIALI

25.1 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

25.2 - Per l'approvazione del bilancio i soci sono convocati dall'Organo Amministrativo entro centoventi giorni o, quando particolari esigenze lo richiedano, al massimo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante motivata deliberazione dell'Organo Amministrativo stesso, e nei limiti della legge.

ARTICOLO 26) DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

26.1 - La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili, salvo quanto disposto dagli artt. 2430 e 2463, comma 5, c.c.

26.2 - Gli utili saranno distribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta.

26.3 - Il pagamento degli utili sarà effettuato nel termine e con le modalità che sarà fissato dai soci.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 27) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

27.1 - La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

27.2 - La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

27.3 - L'Organo Amministrativo, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, deve convocare l'assemblea dei soci perché deliberi sulle modalità della liquidazione.

ARTICOLO 28) REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

28.1 - La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea.

28.2 - In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso con gli effetti di cui al precedente art. 11.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 29) DOMICILIO DEI SOCI PER I RAPPORTI SOCIALI

29.1 - Tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il domicilio di ciascuno come pubblicizzato presso il competen-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 30-12-2021

ANTONIO ROMEO & FIGLI SRL
Codice fiscale: 02625580804

te Registro Imprese.

29.2 - Presso il Registro Imprese deve essere indicato il domicilio di ciascun socio.

29.3 - Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti domicilio ai sensi del presente articolo dovrà essere effettuata mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo che provvederà alla relativa pubblicità presso il competente Registro Imprese.

29.4 - Salva l'eventuale responsabilità a carico dell'Organo amministrativo, resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ARTICOLO 30) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

30.1 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Palmi su richiesta delle parti ovvero della parte più diligente. L'arbitro giudica ritualmente e secondo diritto.

ARTICOLO 31) RINVIO

31.1 - Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

F.to: Romeo Francesco

F.to: Romeo Antonio

F.to: Sonia Tullia Barbaro, notaio L.S.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 1,2 e 3 del D.L. 82/2005 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro Imprese.